

conversazioni più significative citate nella richiesta del P.M. con riferimento agli indagati che, pur avendo fornito un indubbio contributo alla realizzazione del programma criminoso, risultano ricoprire il ruolo di meri partecipi:

DOVERE Giuseppe (pagg. 92, 96, 117 della richiesta principale del P.M. e pag. 242 della richiesta integrativa)

BONAVOGLIA Luciano (pagg. 228, 238 ss, 371 e 372 della richiesta del P.M.)

LAPELOSA Rocco (pagg. 239 ss, 372, 374 e 931 ss. della richiesta del P.M.)

TULLIPANI Giancarlo (pagg. 94, 103, 107 e 118 della richiesta del P.M.)

VERTONE Donato (pagg. 822 della richiesta del P.M., 109, 139 e 161 della richiesta integrativa)

ALEMAGNA Massimo (pagg. 628, 635 e 638 della richiesta del P.M.)

BASENTINI Giovanni (pagg. 91, 98 e 111 della richiesta del P.M., 168 e 328 della richiesta integrativa)

COLUZZI Nicola (pagg. 99, 115, 690 ss. della richiesta del P.M., 158 ss. della richiesta integrativa)

D'ORONZO Nicola (pagg. 185, 723, 725 e 726 (7) della richiesta del P.M., oltre all'inf. a pag. 165)

ESPOSITO Gennaro ed ESPOSITO Maurizio (pagg. 622, 623, 628 e 641 della richiesta del P.M.)

GUARINO Goffredo (pagg. 380, 381, 404 della richiesta del P.M., e pag. 16 della richiesta integrativa)

MARIANI Vito (pagg. 85, 91, 121 e 405 della richiesta del P.M. e pag. 100 della richiesta integrativa)

NUZZO Cesario (pagg. 628, 630, oltre all'inf. a pag. 660 della richiesta del P.M.)

PACE Rocco (pagg. 110, 362(3), 365 (6) della richiesta del P.M. e pag. 70 e 243 della richiesta integrativa)

SANTARSIERO Giuseppe (pagg. 103, 108 e 139, oltre all'inf. a pag. 156 della richiesta del P.M.)

VALANZANO Antonio (pagg. 74, 76, 688 della richiesta del P.M., pag. 41 e 47 della richiesta integrativa)

VARLOTTA Angelo (pagg. 117, 142, 378 e 630 della richiesta del P.M.)

ZACCAGNINO Vito (pagg. 75, 227, 365 della richiesta del P.M. e pag. 106 della richiesta integrativa).

§§§§§§§

Particolarmente delicata risulta la valutazione del contributo all'associazione mafiosa, ipotizzata nella contestazione formulata nelle due richieste integrative, depositate rispettivamente in data 11.10 e 4.11.2004, nei riguardi dell'avv. BARDI e dell'on. BLASI, unitamente al segretario personale di quest'ultimo, PACE Rosario Antonio.

Al riguardo, per un compiuto e corretto inquadramento giuridico della posizione dei suddetti indagati, appare opportuno richiamare brevemente gli indirizzi interpretativi espressi dalla dottrina e dalla S.C. di Cassazione in ordine alla problematica del concorso eventuale nel reato associativo.

Vi è da premettere che in origine la Cassazione aveva negato tale figura giuridica, ammettendola solo nel caso in cui non fosse venuto in rilievo un contributo

eziologico materiale esterno, quanto piuttosto un contributo morale *sub specie* di istigazione o determinazione. Dal canto suo, invece, la dottrina, nel contestare l'impostazione iniziale del S.C., individuava gli aspetti peculiari della partecipazione all'associazione, discriminanti rispetto al concorso eventuale nel reato associativo, in due dati caratteristici: a) la permanenza del reato, laddove il ruolo del partecipe doveva tradursi nell'affidamento che l'associazione poteva fare sulla possibilità di attribuire al partecipe nuovi incarichi e di imporgli nuovi contributi; b) l'elemento psicologico, richiedendosi nel partecipe all'associazione, anche se copriva ruoli marginali, l'adesione alla *societas sceleris*, che si manifestava nella c.d. *affectio societatis*, traducendosi nella condivisione sostanziale del programma (dolo generico) e nella volontà di contribuire a realizzarlo (dolo specifico); con l'ulteriore precisazione che il vincolo associativo poteva anche non assumere carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non fosse circoscritto *a priori* alla commissione di uno o più reati predeterminati e precisamente individuati nei loro estremi materiali e cronologici (cfr., fra le tante, Cass. 19 dicembre 1978, Cass. pen. Mass. Ann. 1980, 997).

Si evidenziava, poi, che laddove, in presenza di un contributo eziologico, mancava uno dei due dati caratteristici sub a) e b), ci si trovava di fronte ad un concorso esterno al reato associativo e non ad una partecipazione ad esso; che lo stesso legislatore, nelle norme che sanzionavano l'assistenza agli associati (art. 418 c.p.) o ai partecipi a banda armata (art. 307 c.p.), con l'espressione "fuori dai casi di concorso (da intendersi, cioè, secondo tale impostazione, come concorso esterno e non come partecipazione) nel reato...", prefigurava la possibilità di ipotizzare un concorso eventuale nel reato associativo, il quale, a sua volta, doveva essere tenuto distinto dal favoreggiamento, reale o personale, in occasione della commissione di reati associativi, rispetto ai quali il discrimine era dato dall'elemento psicologico, poiché l'autore della condotta agiva per ostacolare o eludere le investigazioni relative ad un precedente reato — nella specie associativo — o per assicurare il prodotto, il profitto, il prezzo ecc. di un altro reato — sempre associativo —, perseguendo un fine individuale e non certo lo scopo di aderire all'associazione.

Soltanto negli ultimi anni, però, le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza del 5 ottobre 1994, seguita da numerose sentenze delle Sezioni semplici (cfr. *ex plurimis*, Cass. sez. II, 25 agosto 1994; Cass. sez. V, 11 novembre 1994; Cass. sez. VI, 17 marzo 1997 e 7 gennaio 1994), e soprattutto con la sentenza 30 ottobre 2002, n. 22327 (Carnevale) hanno risolto la *querelle* sulla configurabilità del concorso esterno con riferimento alla fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, sposando la tesi favorevole alla sua ammissibilità, con lo scopo di colpire oltre agli aderenti all'associazione anche la fascia sociale di consenso e sostegno esterno, che si traduca in episodici contributi.

Può dirsi, pertanto, ormai consolidato l'indirizzo, pienamente condiviso da questo giudice, per cui il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. va ravvisato nella condotta della "persona che, priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione" e sia comunque "diretto alla

realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" (cfr. recentemente Cass. Sez. VI, 6 febbraio-22 marzo 2004, n. 13910, Credentino, laddove si è ritenuto responsabile del reato in esame il notaio che aveva rogato gli atti di acquisto dei fondi acquisiti da soggetti mafiosi).

Ciò posto, appare indubbio che il ruolo svolto dall'avv. BARDI debba correttamente qualificarsi in termini di concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Invero, dal tenore letterale delle tre conversazioni intercorse tra il predetto legale ed il Martorano in data 10.8.2004 (nn. 977, 986 e 988, riportate da pag. 699 a pag. 706 dell'ordinanza) risulta in modo evidente come quest'ultimo, con tono confidenziale ed amicale, abbia sollecitato l'ausilio di Piervito Bardi, chiedendo allo stesso non già un consiglio legale o una consulenza professionale (a tal riguardo vale la pena sottolineare come neppure per un istante, neppure in una delle tante battute delle predette conversazioni, il Martorano - direttamente o anche indirettamente - accenni alla richiesta di un consiglio legale in ordine alla condotta da tenere: per esempio all'opportunità di chiedere di essere interrogato), bensì solo ed esclusivamente notizie ed informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria che lo riguardava e che, chiaramente, lo preoccupava. Proprio a questo proposito va rimarcato come le richieste da parte del Martorano siano state formulate in un momento di chiara ed inequivocabile difficoltà del sodalizio criminoso capeggiato dallo stesso Martorano, e cioè in un momento in cui l'Autorità Giudiziaria stava notificando avvisi di garanzia e inviti a comparire, per assumere l'interrogatorio di soggetti appartenenti all'associazione in esame.

Né d'altra parte lasciano adito ad alcun dubbio o ad equivoco di sorta le parole e le espressioni utilizzate dall'avv. Bardi in particolare nell'ultima conversazione riportata, nel corso della quale lo stesso comunicava al Martorano che: **"Il dottor Woodcock ha fatto, tempo fa, delle richieste al G.I.P.... E probabilmente sono anche contenute delle richieste di provvedimenti cautelari"**, notizia questa evidentemente appresa dalla (o dalle) "talpa" intranea al palazzo di Giustizia di Potenza, sulla cui individuazione risulta appuntata la particolare attenzione degli investigatori. Né tale notizia - peraltro corrispondente, almeno in parte, alla realtà dei fatti - ha nulla a che vedere con la comunicazione al Martorano del contenuto dell'avviso di garanzia o dell'invito a rendere interrogatorio, che lo stesso avv. Bardi nelle telefonate precedenti si era impegnato a procurare presso qualche collega (che costituisce già di per sé fatto deontologicamente non corretto). Invero, nell'ultima conversazione riportata si fa espressamente riferimento alle determinazioni, o meglio alle richieste formulate - nell'ambito del procedimento in esame, dall'Ufficio del Pubblico Ministero - che vengono comunicate al boss seccamente e senza alcuna riserva (**Il dottor Woodcock ha fatto, tempo fa, delle richieste al G.I.P.**).

A tal proposito non si può non sottolineare l'estrema gravità della condotta tenuta dall'avv. Bardi che, in un momento fondamentale e più che mai delicato delle indagini (e cioè nel momento in cui lo stesso Ufficio del Pubblico Ministero stava procedendo direttamente o tramite la PG all'interrogatorio di taluni indagati, membri dell'associazione in questione), senza farsi alcuno scrupolo - creando una situazione di gravissimo pericolo per il buon esito investigativo - pensa bene di comunicare non ad una delle tante persone coinvolte nel procedimento, ma al

principale indagato, leader indiscusso del sodalizio mafioso, che il Pubblico Ministero procedente aveva avanzato delle richieste di misure cautelari al GIP. E — si badi bene — che paradossalmente la notizia, nei termini parzialmente erronei in cui è stata riferita, circa la necessità che il P.M. aveva di integrare il quadro probatorio mediante l'espletamento degli interrogatori, al fine di poter giustificare la richiesta di applicazione di misure cautelari precedentemente rigettata dal GIP, era tale da aggravare ulteriormente tale pericolo, poichè creava obiettivamente le condizioni per adottare iniziative ed interventi volti ad inquinare e/o comunque ad ostacolare lo svolgimento delle ulteriori indagini.

In punto di diritto, la condotta tenuta dal Bardi, oltre a concretizzare gli estremi della rivelazione del segreto d'ufficio (quale extraneus in concorso con persone ignote) e del favoreggiamento, appare, senza alcun dubbio, sussumibile nello schema della fattispecie del concorso esterno nell'associazione a delinquere (di stampo mafioso) di cui agli art. 110, 416 bis cp, nei termini sopra delineati.

Tale qualificazione giuridica della condotta ascrivibile all'indagato è sicuramente più aderente alla realtà dei fatti, quanto meno allo stato degli atti processualmente acquisiti, rispetto all'ipotesi di reato di favoreggiamento di cui all'art. 378 c.p.¹²⁶⁰, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 della L. 203 del 1991 (ipotesi di reato, peraltro, altrettanto grave — in particolare sotto il profilo della pena edittale e che, dunque, parimenti avrebbe giustificato l'applicazione della misura cautelare richiesta). Invero, a tal proposito appare fin troppo evidente come la suddetta attività criminosa si sia concretata in un "concreto, specifico, consapevole e volontario contributo", caratterizzato da una sicura ed "effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione"; inoltre, è altrettanto evidente che tale condotta sia stata realizzata proprio in un momento in cui "la fisiologia dell'associazione era entrata in fibrillazione, attraversando una fase patologica". Appare indubbio, infatti, che avvertire il capo di un'associazione a delinquere di stampo mafioso (tale è il ruolo del Martorano e soprattutto in questi termini precisi risulta descritto il ruolo del predetto indagato negli inviti a comparire di cui parlano il Bardi e quest'ultimo nelle conversazioni riportate, inviti che — evidentemente e dal suo punto di vista anche comprensibilmente — preoccupano non poco il Martorano stesso, e che lo inducono a chiedere l'intervento di un noto penalista del foro locale) che l'Ufficio del Pubblico Ministero ha presentato al GIP delle richieste di applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetti appartenenti all'associazione stessa (associazione, giova ripeterlo ancora una volta,

¹²⁶⁰ A tal riguardo vale la pena sottolineare come le intercettazioni sopra riportate sarebbero state sicuramente utilizzabili anche in relazione in favoreggiamento. Proprio a questo proposito, infatti, la giurisprudenza costante della Suprema Corte ha affermato il principio della piena utilizzabilità, ai fini della prova del favoreggiamento, delle intercettazioni disposte in relazione al "reato presupposto", vista la connessione e il collegamento oggettivo probatorio e finalistico esistente appunto tra la fattispecie di cui all'art. 378 e "il reato presupposto". Dunque, in tali casi, in ogni caso, non viene in rilievo la nozione di "procedimento diverso" di cui all'art. 270 cpp, non applicandosi, quindi, il regime previsto dalla norma predetta.

descritta nei suoi elementi costitutivi nei più volte menzionati avvisi a comparire) costituisce un fatto di sicura ed innegabile rilevanza causale ai fini della conservazione del sodalizio in esame: a tal riguardo basta pensare agli effetti deleteri e travolgenti (non solo in relazione alla posizione del Martorano, ma, ovviamente, di tutto il gruppo) che tale rivelazione ha già avuto proprio con riferimento alle operazioni di intercettazione che erano in corso non solo sull'utenza del Martorano, ma anche su quella di altri appartenenti all'associazione in esame (segnatamente Guarino Carmine, Galasso Massimiliano, Albano Pio, Lapelosa Rocco), che sono inesorabilmente cessate (sottolineando lo stesso Martorano, appunto per telefono, che ormai era sicuro di essere intercettato); nonchè agli effetti che potrebbe ancora avere, per esempio, con riferimento ai fondi, alle sostanze economiche, alle strutture societarie riconducibili alla compagine in questione e, ancora, in relazione al pericolo di fuga di taluni degli appartenenti al sodalizio in esame (circostanze queste sicuramente rilevanti anche per la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. A) dell'art. 274 cpp, delle quali si parlerà di seguito). Appare parimenti evidente, poi, come la notifica dei menzionati inviti abbia generato un momento di fibrillazione, dando luogo ad una fase sicuramente patologica per la vita dell'associazione stessa, la cui stessa esistenza risultava evidentemente minacciata dell'esistenza di incombenti indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Per concludere, a conferma della contiguità e delle relazioni esistenti tra il Bardi e gli ambienti della criminalità organizzata legata in particolare al Martorano, non va sottovalutata la circostanza che il Bardi, già presidente della società di calcio F.C. Potenza, abbia letteralmente assoldato, per l'espletamento del servizio d'ordine presso lo stadio di Potenza e per la sua stessa tutela, in particolare in occasione degli incontri di calcio di campionato, un gruppo di pericolosi pregiudicati (appartenenti alla M.B. STAFF) capeggiati da Badolato Michele, esponente della malavita potentina, legatissimo a Renato Martorano e coinvolto nella presente indagine: circostanza, quest'ultima, che appare sicuramente significativa ed emblematica delle continue ed inquietanti relazioni intrattenute dal Bardi con il gruppo criminale in esame (cfr relazioni di servizio della DIGOS - Questura di Potenza, in atti).

§§§§§

Particolarmente delicata, per la natura del contributo offerto, appare anche la ricostruzione della posizione di BLASI Gianfranco.

Al riguardo, va evidenziato in primo luogo come appaia del tutto incontestabile che tra Martorano ed il Blasi vi fossero dei rapporti di amicizia, verosimilmente risalenti nel tempo, il cui carattere confidenziale emerge *ictu oculi* dal tono adoperato nel corso delle numerose conversazioni intercettate. E' evidente, altresì, che l'on. Blasi, in virtù della carica istituzionale ricoperta, era in grado di intervenire in modo fattivo nelle vicende che interessavano l'organizzazione mafiosa, potendo spendere la propria capacità di influenza politica e ponendosi come un interlocutore fondamentale degli operatori economici interessati.

Ed è proprio all'interno di tale contesto, caratterizzato dall'enorme aspettativa del gruppo di imprenditori indagati, alcuni dei quali già conosciuti dal parlamentare, di partecipare alla spartizione degli appalti, che il ruolo dell'on. Blasi, che avrebbe

dovuto essere, se contenuto nell'ambito delle competenze istituzionali, di tutela dell'interesse della collettività, nel rispetto dell'art. 67 della Costituzione, deborda dal terreno più propriamente istituzionale, per invadere quello, estraneo a tali funzioni, di interferenza nella gestione degli affari di un gruppo di persone, sino a divenire vero e proprio referente politico, strumento degli interessi privati facenti capo agli imprenditori sponsorizzati dal Martorano, con l'assunzione del compito di intervenire, al fine di agevolare l'aggiudicazione degli appalti in favore dei medesimi.

All'uopo, risulta significativa la conversazione n. 164 del 16.5.2001, che fa riferimento ad un colloquio intercorso fra Garramone Antonino e l'ex direttore generale dell'Ospedale S. Carlo, Bruno Pastore, avvenuto proprio in presenza del Blasi, che nelle intenzioni del primo doveva consentire all'impresa "2ENNE" di poter acquisire l'appalto delle pulizie presso l'Ospedale S. Carlo di Potenza.

In ogni caso, le risultanze investigative emerse a carico di BLASI Gianfranco e da PACE Rosario Antonio (v. da ultimo anche le informazioni assunte da Imbesi Antonino), consentono di qualificare la posizione dei predetti indagati in termini di "compartecipazione" all'associazione a delinquere di stampo mafioso in esame. Proprio a tal proposito emergono circostanze inequivocabili, che rendono il quadro indiziario relativo al PACE ed al BLASI particolarmente grave (v. anche quanto esplicitato nella premessa generale a pag. 30 ss.).

Invero, dall'esame complessivo degli elementi probatori acquisiti risulta evidente come il PACE e il BLASI abbiano in modo stabile contribuito e partecipato alla realizzazione del programma pianificato dal sodalizio criminoso, in particolare da MARTORANO Renato, *leader* incontrastato dell'organizzazione in esame, principalmente con riferimento a quella parte riguardante i rapporti con la pubblica amministrazione e con la "cosa pubblica" in generale. Proprio a questo proposito appare fondamentale la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra BLASI Gianfranco (e PACE Rosario Antonio), MARTORANO Renato e taluni degli imprenditori, "adepti" dello stesso MARTORANO, partecipanti all'associazione mafiosa in esame. Tale circostanza emerge in modo nitido sia dalle intercettazioni, sia dai servizi di o.c.p. espletati dalla P.G., sia - in ultimo - dalle stesse dichiarazioni rese dagli indagati in questione (cfr. ex multis, le conversazioni riportate alle pagg. 78, 89, 100, 101, 389, 390, 399, 837 e o.c.p. a pag. 848 della richiesta del P.M.).

Appare, ancora, fondamentale evidenziare che tali legami, connotati dall'instaurazione di rapporti di vera e propria frequentazione, si sono sviluppati ed estrinsecati principalmente con il MARTORANO, il quale rappresenta inequivocabilmente ed inconfutabilmente l'elemento di vertice della criminalità organizzata lucana, quanto meno nella città di Potenza, città nella quale sono nati e vissuti sia il PACE che il BLASI.

La circostanza che il MARTORANO sia l'esponente più autorevole, più potente e più pericoloso (allo stato in libertà) della "mafia locale", per i solidi legami e per i suoi rapporti storici instaurati soprattutto con noti esponenti della 'ndrangheta calabrese, risulta stigmatizzata e consacrata in diverse sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria (anche passate in giudicato), che in modo più che mai preciso e puntuale descrivono il ruolo e la personalità del suddetto indagato. Tale

circostanza risultava e risulta ben nota allo stesso BLASI, per sua stessa ammissione.

Al riguardo, invece, appare poco credibile, per certi aspetti inverosimile e, soprattutto smentita dalle stesse risultanze processuali (vds. in particolare trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e risultanze probatorie riportate nella richiesta del 14.6.2004), l'argomentazione difensiva sostenuta dall'on. BLASI, volta ad accreditare la natura "filantropica e solidaristica" dell'interessamento spiegato nei confronti delle problematiche espostegli dal MARTORANO, laddove in sede di interrogatorio ha dichiarato di essersi incontrato e di aver avuto rapporti con il predetto solo per ragioni di "carità cristiana", nell'asserito, ma del tutto indimostrato, tentativo di riportarlo sulla "retta via". Proprio a questo proposito non si può non evidenziare come dagli atti emerga tutt'altro, risultando inequivocabile e pacifico che — appunto con frequenza e continuità — l'onorevole BLASI (e PACE Rosario Antonio) e il MARTORANO si siano sistematicamente incontrati, abbiano avuto vere e proprie riunioni, allargate alla partecipazione dei predetti indagati e di numerosi imprenditori appartenenti al sodalizio mafioso in esame, nel corso delle quali, lungi dall'affrontare il problema dell'"emenda" del MARTORANO, si pianificava, piuttosto, l'intervento e l'appoggio politico offerto dall'onorevole BLASI (per esempio, con riferimento alla vicenda riguardante il MARIANI, lo stesso ha ammesso di essersi attivato, contattando amministratori e sindaci a lui vicini).

Insomma, appare inconfutabile il fatto che il MARTORANO — leader dell'associazione mafiosa in esame — abbia fatto da "trait d'union" tra numerosi imprenditori legati al suo sodalizio mafioso e l'onorevole BLASI, la cui consapevole "disponibilità" ed il cui cosciente "contributo" risultano innegabili. Al riguardo, appare altresì incontrovertibile che l'apporto in questione sia avvenuto non certo per motivi di "carità cristiana", bensì nella piena consapevolezza, da parte dello stesso BLASI, della caratura criminale del MARTORANO, e con l'intento di conseguire i vantaggi ed i benefici connessi a tale caratura, in particolare in termini di consensi elettorali e di impatto sul territorio.

Dunque, senza alcun dubbio la posizione e il ruolo dell'onorevole BLASI (e del PACE) appaiono riconducibili alla figura tipica dell'"intraneo", a pieno titolo partecipante all'associazione a delinquere di stampo mafioso in esame, essendo gli elementi investigativi acquisiti dimostrativi della disponibilità a favorire, nei limiti delle possibilità e del ruolo ricoperto, la realizzazione degli scopi dell'associazione criminosa di che trattasi (v. supra, anche il servizio di o.c.p., nel quale si documenta la sua partecipazione al matrimonio della figlia di ALBANO Pio, altro esponente storico del sodalizio mafioso).

Ancora, in punto di diritto, un'ulteriore precisazione risulta necessaria: lo scopo di commettere più delitti, perseguito dall'associazione a delinquere, costituente elemento essenziale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (e di qualsiasi reato associativo) — sicuramente presente nel caso di specie e comune anche al BLASI ed al PACE — va tenuto ben distinto dai "motivi personali" che inducono ciascun associato ad aderire alla organizzazione in questione. A tal riguardo, non v'è dubbio che i motivi squisitamente personali che hanno spinto il BLASI ad aderire,

partecipare e a condividere il programma associativo, sono sicuramente diversi dai motivi del MARTORANO, di ALBANO Pio, di GUARINO e degli altri *adepti*; ciò non toglie, tuttavia, che - giova ribadirlo - inequivocabile appare l'adesione del BLASI e del PACE al sodalizio in oggetto, e, in particolare, l'incondizionata disponibilità del BLASI a garantire il suo appoggio politico nella gestione degli affari del sodalizio mafioso.

Vale la pena evidenziare, infine, l'ulteriore circostanza, parimenti fondamentale - risultante anch' essa dal contenuto dell'interrogatorio del PACE - secondo la quale tutte le volte in cui il predetto PACE ha concordato incontri con il MARTORANO o svolto attività di intermediazione politica, ciò è avvenuto per aderire a precise direttive del BLASI: tale circostanza, che esclude quindi ogni ipotesi di presunto ed astratto "millantato credito", consente, a maggior ragione, di riportare e di ricondurre nella sfera della responsabilità (ex art. 416 bis cp) ascrivibile al BLASI, tutti gli ulteriori elementi investigativi desunti, in modo specifico, dall'ulteriore attività di intercettazione in cui compare il medesimo PACE.

Reati contro la pubblica amministrazione - La corruzione

Passando all'esame dell'ulteriore e corposo filone investigativo concernente i reati contro la pubblica amministrazione, rileva questo Gip che nei fatti contestati ed accertati, così come sopra evidenziati con riferimento particolare ai capi B) C), D), E), A27) e A28), devono ravvisarsi senza ombra di dubbio gli estremi del reato di corruzione.

Al riguardo, risulta pacificamente accertato che l'aggiudicazione dei vari appalti pubblici, aventi ad oggetto per lo più il servizio di pulizia e manutenzione di locali di pertinenza della Pubblica Amministrazione era espressamente ovvero, in virtù di pregressi accordi, tacitamente condizionata all'assunzione dei lavoratori segnalati direttamente dal funzionario pubblico di turno, con l'intermediazione fondamentale del referente politico di quest'ultimo. Lo scambio di che trattasi era frutto di una vera e propria trattativa, liberamente condotta dalle parti interessate, nell'ambito della quale l'imprenditore cercava di accaparrarsi l'appalto ed il pubblico ufficiale, sollecitato dal funzionario pubblico o dal politico (a seconda dei casi, assessore, consigliere comunale, provinciale o regionale) al quale era legato da vincoli di riconoscenza, cercava di "spuntare" l'assunzione del lavoratore, che costituiva vera e propria merce di scambio.

Il politico intermediario - è bene sottolinearlo - concorreva attivamente e consapevolmente nella conclusione del *pactum sceleris*, fornendo un contributo decisivo alla consumazione del reato, dal momento che non si limitava a fare una mera segnalazione, ma il più delle volte determinava la conclusione dell'accordo corruttivo, attraverso la promessa del proprio diretto intervento sul funzionario pubblico deputato ad assumere le determinazioni inerenti all'aggiudicazione dell'appalto. La sua partecipazione (morale) nella condotta di reato è sumsumibile nella figura della istigazione, ovvero della agevolazione, allorquando facilitava la preparazione ovvero l'attuazione dell'accordo corruttivo.

Tale situazione costituisce una fattispecie paradigmatica di corruzione, stante l'assenza di ogni stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Come insegna la Suprema Corte di Cassazione, *"In tema di distinzione tra corruzione e concussione, deve ritenersi che nella prima figura criminosa gli agenti trattino pariteticamente e si accordino nel pactum sceleris con convergenti manifestazioni di volontà, mentre nella concussione la par condicio contractualis è inesistente perché dominus dell'illecito affare è il p.u. che costringe o induce il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta; lo stato di soggezione della vittima della richiesta concussiva può assumere, peraltro, molteplici aspetti, non essendo elemento del reato un effettivo metus publicae potestatis <inteso come stato psicologico di timore in cui versi il privato>, essendo solo necessario che il privato, a seguito dell'abuso della qualità o dei poteri del p.u., sia costretto o indotto alla prestazione indebita, e ciò anche qualora il privato acconsenta alla richiesta non per timore del pubblico ufficiale ma ad esempio esclusivamente per evitare maggiori danni o per non avere noie"* (cfr. Cass. sez. VI, 12.7.00, in Cass. pen. 390/01). Nel caso concreto non c'era alcuna soggezione, bensì una trattativa illecita, condotta su basi paritarie. In particolare, non può certo ritenersi che i pubblici ufficiali determinassero o insinuassero in Garramone Antonino e Carmine, rispettivamente socio e amministratore della società "2ENNE", uno stato di paura o di timore, tale da eliderne o viziare la volontà, sì da costringerli o indurli ad esaudire l'illecita pretesa; nè può dirsi che, di fronte all'offerta illecitamente condizionata dai pubblici ufficiali, i predetti imprenditori potessero prospettarsi un nocumento, ma semmai il mancato profitto ricavabile dall'appalto. In sostanza, costoro si determinavano ad assumere al lavoro le persone segnalate dai pubblici ufficiali nella prospettiva di conseguire il vantaggio immediato, costituito dalla conclusione del contratto di appalto, con la ulteriore prospettiva di ottenere l'inserimento tra le imprese abitualmente utilizzate dall'ente pubblico negli appalti futuri.

Né può dubitarsi che si tratti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, poiché i funzionari e dirigenti corrotti "pilotavano" - ovvero si impegnavano a farlo - l'aggiudicazione del contratto sull'impresa prescelta, nel caso di specie la società "2ENNE"

Peraltro, è pacifico che l'individuazione dell'atto e del comportamento contrari ai doveri di ufficio ricorre anche quando la controprestazione della dazione o della promessa dell'utilità sia costituita da un comportamento del pubblico ufficiale ben determinato nel suo contenuto, anche se suscettibile di specificarsi in una serie di atti singoli, non specificamente previsti e programmati (cfr. ex plurimis, Cass. sez. VI, 29 ottobre 1985 n. 9998 e 3 novembre 1998, n. 12357). In altri termini, il reato in esame sussiste anche quando l'atto oggetto dell'accordo illecito non venga essere individuato nei suoi specifici connotati, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al *genus* previsto. Una situazione del genere ricorre ogni qual volta il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato, in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza, non essendo in tal caso possibile prevedere specifici atti e mirando il privato ad assicurarsi un ampio e generale atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale. E, se l'illegittimità dell'atto può indubbiamente costituire l'indice rivelatore

della sua contrarietà ai doveri d'ufficio, la previsione di reato può essere realizzata anche e soltanto attraverso atti comportanti la violazione di un qualsiasi dovere d'ufficio e soprattutto di quello di imparzialità: ciò che è possibile riscontrare anche in relazione a quasi tutti gli episodi delittuosi contestati nella presente vicenda, vale a dire con riferimento agli appalti oggetto di accordo corruttivo, laddove, a parte la evidente illegittimità di alcune procedure di aggiudicazione, risulta evidente l'atteggiamento manifestato dai funzionari pubblici, volto a favorire comunque e sempre la società "ZENNE", stabilendo un rapporto preferenziale quasi esclusivo, condizionato soltanto dalla disponibilità ad assumere i lavoratori segnalati, a scapito delle imprese concorrenti.

Il discorso concerne specificamente i fatti criminosi contestati a VERTONE Teodosio, PENNACCHIA Agostino, AMENDOLA Gianvito, IACOBUZIO Domenico e PETRONE Ignazio; ma, come si evidenzierà nella parte dedicata alle esigenze cautelari, tutto lascia supporre che le cose non siano andate diversamente in relazione anche agli altri episodi oggetto di approfondimento investigativo.

Peraltro, giova qui evidenziare che la segnalazione del lavoratore da assumere, quando non si inseriva nel sinallagma corruttivo, costituiva pur sempre un comportamento censurabile dal punto di vista istituzionale, in quanto frutto di una gestione clientelare del mandato politico, conferito — si badi bene — non per favorire gli interessi individuali dei singoli (magari grandi elettori), bensì per la tutela degli interessi generali della comunità; va da sé che assumeva rilievo penale nel momento in cui diventava oggetto di una sorta di scambio di favori, laddove l'impresa assumeva i lavoratori segnalati dal politico e questi, a sua volta, si impegnava a favorire l'imprenditore nell'aggiudicazione degli appalti, in modo certamente non lecito, sì da alterare il gioco della libera concorrenza, che, invece, dovrebbe caratterizzare le regole del mercato.

L'ipotesi accusatoria appare fondata anche in relazione ai fatti di corruzione di cui ai capi A27) e A28) e, in particolare con riferimento alle condotte contestate a BORTACCIO Vito, nella qualità di assistente capo zona alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Matera, ed a GALASSO Donato, gestore della società "Eredi Galasso Vincenzo s.a.s.", unitamente al fratello Massimiliano, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione di opere viarie eseguiti sulla SS. PP. in agro di Tricarico dalla suindicata ditta, nonchè ad altri lavori eseguiti in passato dall'impresa di GUARINO Carmine, essendo emerso da numerose conversazioni intercorse tra i menzionati fratelli ed il Guarino, che il Bortaccio aveva ricevuto delle somme di denaro, al fine di omettere i controlli sulla qualità e quantità di materiale impiegato nei lavori (cfr., ex multis, conversazioni trascritte alle pagg. 63, 64, 65 e 228 della richiesta integrativa del P.M.).

Ricettazione e riciclaggio

Gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p. si configurano anche relativamente ai fatti ascritti a BOLLETTINO Giovanni e BOLLETTINO Francesco Paolo ai capi A3), A4) A5) e A7), così come ampiamente comprovato dalle intercettazioni riportate nel capitolo dedicato alle

ipotesi delittuose in questione (cfr. in particolare le conversazioni trascritte alle pagg. 798, 800, 801, 811, 819 e 820 della richiesta del P.M.), dalle quali emerge il riferimento ad un fiorente commercio di preziosi di provenienza delittuosa. E, seppure non sia stato materialmente acquisito il corpo del reato, risulta evidente l'origine delittuosa dei preziosi oggetto delle trattative, laddove si consideri in particolare il prezzo offerto all'acquirente, notevolmente inferiore a quello di mercato, il riferimento alla mancanza della prescritta certificazione di accompagnamento ed il linguaggio criptico adoperato dagli interlocutori, chiaramente rivelatore dell'illiceità dell'operazione.

Peraltro, il termine "proveniente", contenuto nella norma incriminatrice, deve assumersi nel suo significato lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sussiste una derivazione anche mediata dai reati presupposti (cfr. Cass. sez. VI, 6 aprile 1995, 9090)

Quanto all'elemento psicologico del delitto, si osserva che la scienza in ordine alla suddetta provenienza può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni o i valori ricevuti per il riciclaggio siano di derivazione delittuosa.

In proposito tale consapevolezza si desume agevolmente, oltre che dalle conoscenze professionali di cui erano in possesso i due indagati, dal contesto complessivo di illegalità in cui l'operazione è stata compiuta

In punto di diritto, poi, è opportuno evidenziare che le due ipotesi delittuose possono concorrere anche in capo ad una stessa persona ed all'interno di un unico contesto temporale, allorquando — come nel caso di specie — la stessa riceva una pluralità di preziosi di origine illecita, poichè si è in presenza di una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati (cfr. Cass. 2 novembre 1998, Archesso, Cass. pen. 2000, 926, laddove la Corte ha ritenuto non operante, con riferimento al riciclaggio di preziosi sostituiti con denaro contante, il divieto del *ne bis in idem* in relazione al reato di ricettazione, già giudicato, avente ad oggetto altri preziosi ricevuti dall'agente nel medesimo contesto temporale).

Analoghe considerazioni vanno estese anche in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio di titoli di credito falsi, contestati a BLASI Massimo al capo A24) in concorso con GUARINO Carmine (cfr. conversazioni trascritte nell'ultima richiesta integrativa del P.M. a pag. 327), e, relativamente al delitto di illecita detenzione di fucili del tipo "kalashnikov" e munizionamento cal. 9x21, ascritto al capo A21) anche a CASILLO Rosario, in relazione ai quali risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza (cfr. conversazioni trascritte nell'ultima richiesta integrativa del P.M. alle pagg. 72, 248 e 303).

PARTE QUARTA. LE ESIGENZE CAUTELARI.

Quanto alle esigenze cautelari, rileva questo GIP che, relativamente agli indagati nei confronti dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e alle fattispecie di reato che costituiscono proiezione della stessa, deve ritenersi operante la presunzione di

adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275 comma 3 cpp, non essendo stati acquisiti elementi dimostrativi della stabile rescissione da parte degli stessi di ogni legame con l'organizzazione criminosa di appartenenza, o comunque del venir meno delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. Quella in esame, invero, è una presunzione *iuris tantum*, che per il giudice è sufficiente richiamare, senza che occorra l'assolvimento di uno specifico onere motivazionale, e per il cui superamento è necessario dimostrare in positivo l'esistenza di elementi da cui poter desumere la mancanza di quelle esigenze, con onere della prova a carico dell'indagato (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, e, tra le ultime, Cass. Sez. VI, 18 gennaio 2000, in Cass. pen., 2001, 1553).

Peraltro, nel caso di specie le risultanze dei procedimenti penali esistenti a carico di molti dei prevenuti testimoniano la persistenza dei loro legami con associazioni di stampo mafioso, sicché il tempo trascorso non costituisce circostanza utilmente valutabile, ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, attesa la natura permanente di siffatte consorterie criminali.

In ogni caso, dagli ulteriori recentissimi sviluppi investigativi, documentati nell'informativa suppletiva denominata IENA bis, emerge in termini espliciti, concreti e allarmanti, l'attualità, la vitalità e la pericolosità del medesimo sodalizio mafioso, nonché l'esigenza di salvaguardare il corposo quadro probatorio finora delineato da possibili inquinamenti, attraverso l'interruzione di comunicazioni e contatti di ciascun indagato con gli altri adepti e con altre persone di interesse per le indagini, scongiurando il concreto pericolo di reiterazione criminosa. A quest'ultimo proposito è fondamentale evidenziare, in particolare, come dalla prosecuzione dell'attività investigativa espletata e dagli accertamenti tuttora in pieno svolgimento risulta chiaramente che la pericolosa compagine criminosa in esame è costantemente attiva e vitale, sicché l'applicazione delle misure cautelari richieste appare oltre modo impellente ed urgente., con riferimento particolare alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) e c) dell'art. 274 c.p.p.. Solo le misure custodiali, infatti, potranno preservare la genuinità dell'attività di ulteriore acquisizione di materiale probatorio (in particolare con riferimento alla ricostruzione della fitta rete di rapporti e di connessioni esistenti e vitali), consentendo, altresì, di scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte criminali analoghe a quelle già accertate, in ordine ad un reato permanente rispetto al quale la permanenza non può considerarsi assolutamente cessata, ma appare tuttora attuale ed allarmante (si citano, per tutte, le evidenziate gravi attività intimidatorie, estorsive ed usurarie, nonché il possesso di armi micidiali, verosimilmente riconducibili all'organizzazione mafiosa in esame).

In particolare, per ciò che riguarda il preoccupante fenomeno, ormai consolidato e in via di progressivo rafforzamento, concernente l'insediamento del sodalizio in esame nel delicato quadro delle attività imprenditoriali e del condizionamento della vita pubblica della città di Potenza, risulta ben evidente che, da una parte, gli *imprenditori* di cui si è parlato sfruttano e utilizzano la forza di intervento di una potente ed incontrastata associazione mafiosa, rispetto alla quale diventano in tutto e per tutto *intranei*, dall'altra parte, i *mafiosi tradizionali*, esponenti di vertice del sodalizio, hanno interesse a diversificare le loro attività e a trovare adeguati canali

per il reimpiego dei proventi derivanti dalle attività illecite, entrando stabilmente nel mondo dell'imprenditoria.

Il contributo fornito dai cosiddetti *personaggi insospettabili* all'associazione mafiosa in esame risiede nella trama di relazioni imprenditoriali, e soprattutto politiche, intessuta nel tempo, nonché nella loro capacità di influenzare la gestione della cosa pubblica e, in sostanza, di controllare la concorrenza imprenditoriale in questo capoluogo di regione, di fatto limitandola fortemente, sino a svuotarla di contenuto, consentendo l'ingresso ai mafiosi tradizionali nel mondo dell'imprenditoria, attraverso il versamento di quei contributi periodici (talvolta mascherati attraverso la sottoscrizione di polizze fidejussorie e/o di altra natura), che costituiscono importante, strategico sostegno alla permanenza ed alla vitalità della storica associazione mafiosa capeggiata dal MARTORANO.

Il conferimento dei *mafiosi storici* alla medesima associazione risiede, in primo luogo, nella loro qualità personale di soggetti esponenziali di un sodalizio pericoloso e temuto, per ciò solo in grado di utilizzare tale potere di intimidazione; in secondo luogo nella loro capacità, direttamente dipendente dalla suddetta qualità personale, di garantire ai loro "soci imprenditori" un tranquillo esercizio della loro attività (ma non di quella degli altri imprenditori, destinatari delle classiche attività mafiose finalizzate alla percezione di proventi estorsivi), con il risultato di produrre una gravissima alterazione dei meccanismi della libera concorrenza e del mercato.

È significativo, in tale prospettiva, che del sodalizio diretto dal MARTORANO facciano parte esponenti dell'uno e dell'altro versante (*imprenditori, tecnici e soggetti investiti di pubbliche funzioni da un lato; mafiosi tradizionali dall'altro*); soggetti cioè che, per la posizione rivestita, sono in grado di garantire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il puntuale rispetto dei termini dell'accordo associativo.

Gli esiti delle investigazioni consentono, quindi, di segnalare che, allo stato, l'inquinamento della vita imprenditoriale (e, più in generale, della vita pubblica) potentina è fenomeno più che mai attuale.

Particolarmente sintomatico dell'esistenza di un concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova appare l'episodio che si riferisce alle notizie riservate comunicate telefonicamente dall'avv. Piervito Bardi al Martorano, inerenti non solo al contenuto specifico della imputazione elevata a suo carico, evidentemente fino a quel momento sconosciuta dallo stesso Martorano, non ancora raggiunto da alcun avviso di garanzia e da alcun invito a rendere interrogatorio. Invero, la rivelazione della notizia, particolarmente riservata e delicata, concernente la presentazione da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero di richieste di applicazione di misure cautelari, oltre ad aver avuto un effetto a dir poco "devastante" sulle indagini in corso, potrebbe avere un effetto ancor più dirompente sulle indagini ancora da compiere; proprio a questo proposito basterà sottolineare — tanto per fare un esempio — che subito dopo la comunicazione in esame lo stesso Martorano ha immediatamente cessato di utilizzare (in modo utile per le indagini, come aveva fatto fino a quel momento) l'utenza telefonica in quel momento sotto intercettazione, vanificando in tal modo i risultati investigativi che tali operazioni di intercettazione stavano dando e avrebbero dato (cfr verbali di trascrizioni delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a Martorano Renato, versate in atti).

Ciò premesso risulta ben evidente come l'attività di indagine, tuttora in pieno svolgimento, concretamente rivolta verso l'ulteriore ricerca del materiale probatorio relativo alla vastissima attività criminosa in essere, risulterebbe inevitabilmente pregiudicata dall'attività di *inquinamento probatorio* che il Bardi - quotidianamente presente all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza - da libero, sarebbe in grado di svolgere e che, tra l'altro, ha già ampiamente svolto, avendo in tal modo la possibilità di compromettere irrimediabilmente una serie di ulteriori atti di indagine ancora fondamentali per fare piena luce sulla vicenda in questione, primo tra tutti l'individuazione della "talpa" sicuramente esistente all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza.

Pertanto, sussiste, nel caso in esame, il concreto pericolo che il BARDI commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, sia frequentando quotidianamente i locali del Palazzo di Giustizia di Potenza (e non solo nelle occasioni e nelle circostanze connesse alla sua attività professionale), sia continuando ad intrattenere rapporti e, soprattutto, a fornire notizie, informazioni ed indicazioni a soggetti appartenenti all'associazione a delinquere in questione. Al riguardo, appaiono particolarmente significative le sommarie informazioni rese nell'ambito di un altro procedimento DDA da Fabio Amendolara (giornalista del QUOTIDIANO) (cfr nota della squadra mobile - Questura di Potenza e verbale SI Amendolara Fabio versati in atti) e la relazione di servizio redatta dal capo della squadra mobile, da cui risulta che ancora una volta che l'avv. Bardi ha avuto contatti con Badolato Michele, fornendo allo stesso informazioni riguardanti addirittura fatti personali riguardanti uno dei sostituiti in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, circostanza questa che, ovviamente, seppure non costituisce rivelazione di nessuna notizia segretata, appare tuttavia emblematica della contiguità del Bardi rispetto alla associazione mafiosa in esame e della *disponibilità* rispetto al sodalizio medesimo, le cui attività, peraltro - come risulta dall'attività investigativa e in particolare dalle attività tecniche ancora in corso - sono più che mai fiorenti.

Nei confronti del BLASI e del PACE, inoltre, ferma restando l'applicabilità del dettato di cui all'art. 275 co. 3° c.p.p., ricorrono altresì specifiche ed attuali esigenze cautelari riguardanti tanto il pericolo di inquinamento probatorio quanto il rischio di perseverare le condotte illecite loro contestate: i medesimi soggetti, infatti, hanno continuato a mantenere rapporti e contatti telefonici con il MARTORANO sino a pochi giorni prima dei rispettivi interrogatori, preoccupandosi altresì di seguire l'evolversi delle indagini grazie alla "complicità" di appartenenti alla Pubblica Amministrazione evidentemente interessati alla necessità di "ingraziarsi" un rappresentante politico di peso e livello nazionale. Esemplificativo, in tal senso, è il contenuto della conversazione telefonica n. 866 avvenuta alle ore 11.04 del 7.10.2004 tra PACE Rosario Antonio e MONSERRATI Salvatore (attuale Comandante della Polizia Municipale di Potenza).

Tale conversazione, invero, è immediatamente successiva alla delega di indagini del 29.9.2004 con la quale questo Ufficio, nell'ambito del presente procedimento, richiedeva alla Polizia Municipale di Potenza ulteriori accertamenti inerenti l'aggiudicazione dell'appalto per la custodia di autoveicoli sottoposti a sequestro: stante l'illecito interessamento della "cordata politica" del BLASI

all'aggiudicazione di tale appalto in favore del LAPELOSA (impresa controllata dal MARTORANO) ne discende la logica riconducibilità dell'episodio in oggetto ad una forma di inquinamento delle indagini in corso.

SSSSSSS

Sussiste, ancora, l'esigenza cautelare di cui alla lettera C) dell'art. 274 c.p.p. nei confronti dei soggetti indagati in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione indicati dal capo B) al capo G) della rubrica (reati scopo rispetto all'ipotesi di reato associativo di cui al capo A). A tal riguardo risultano ancora in pieno svolgimento le indagini e gli accertamenti, diretti a ricostruire compiutamente i rapporti tra imprenditori e pubblica amministrazione, risultando numerosi sia i reati contestati sia gli episodi di corruzione e tentata libertà degli incanti, ancora da approfondire, riportati e ampiamente commentati nella prima e nella seconda parte della presente ordinanza.

Al riguardo, risulta quanto mai attuale il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede, proprio perché taluni dei menzionati soggetti indagati continuano ad occupare nell'ambito della medesima pubblica amministrazione posti di rilievo, o, comunque, risultano legati alla stessa da rapporti di influenza politico - istituzionale; altri, invece - in particolare i medesimi imprenditori - continuano ad avere rapporti economici con le medesime pubbliche amministrazioni (cfr. l'annotazione d'indagine della P.G. in data 11.10.2004).

Il rischio di recidiva criminosa appare sicuramente concreto ed attuale, in considerazione soprattutto della capillarità dei fenomeni criminosi descritti e della diffusività dei comportamenti illeciti accertati in occasione dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, ampiamente illustrati in precedenza. Sul punto appaiono illuminanti alcune conversazioni intercettate, nelle quali si fa riferimento a quel perverso meccanismo di scambio di natura corruttiva, legato alla lottizzazione dei posti di lavoro, che è stato acclarato in numerosissime occasioni, la cui accettazione sembra costituire il criterio di selezione delle imprese e la chiave di accesso agli appalti pubblici soprattutto nel settore della sanità:

conversazione n. 983 del 6.6.2001, in cui Garramone A. manifesta il proposito di minacciare l'Alemagna, imprenditore concorrente, nel caso in cui questi rifiuti la proposta di dividersi un appalto: *"...andrà da Blasi, lì, a Roma, no? Quello riceve alla Camera dei Deputati, e quindi gli dirà in maniera secca, dice: 'o tu eventualmente ...e quello ti vuole offrire questo cinquanta per cento ...io gli ho offerto il cinquanta per cento a lui...perchè se no non solo è guerra a Potenza, tu finire che tra i due litiganti il terzo gode.ma poi ti daremo fastidio anche in Italia dove hai gli altri lavori, dove ci sono i direttori generali di 'Forza Italia' no? Al nord, al centro.."*;

conversazione n. 1376 del 10.5.2001, in cui Garramone A., pur di ingraziarsi il favore di un influente amministratore regionale, che sollecitava l'assunzione lavorativa di due signore, giunge al punto di collocare forzatamente in malattia una dipendente della propria impresa, la cui gravidanza non era stata portata a termine, esprimendo con cinica immediatezza la personale concezione "machiavellica" della politica: *"...perchè adesso si vota...mi hanno chiesto questa cortesia, quello piartropo...hai capito la politica prende per fesso le persone...noi siamo i mezzi per prendere in giro le persone."*

conversazione n. 251 dell'11.4.2001, in cui Garramone A. dice al Petruzzi, segretario dell'on. Antonio Luongo, a proposito dell'intervento da effettuare nei confronti del direttore generale dell'A.S.L. n. 4 di Matera (v. supra) *"...che fa si prende lo stipendio a fine mese, vuole telefonare a chi di dovere...se io ti metto ad una parte, tu non rispondi più a me.."*; conversazione n. 966 del 5.6.2001, in cui Garramone A., pressato da Sonnessa Giuseppe, appartenente alla segreteria dell'on. Antonio Luongo, che insiste per l'assunzione di una donna, precisa *"...sto cercando di accontentare un pò tutti...Certo, con un occhio di riguardo a voi, per altre storie...io quando ho qualche disponibilità, lo chiamo sempre ad Antonio."*

conversazione n. 1413 del 26.6.2001, in cui Garramone A., a proposito dell'allargamento dei lavori di pulizia al 2° piano dell'Ospedale di Rionero in V., riferisce al dr. Amendola: *"..in modo che io metto la quarta persona, che è quella tua, ed una quinta, che mi ha dato ieri lui.."*

conversazione n. 159 del 26.9.2001, in cui il dr. Vertone, temendo una rottura con i vertici dell'Assessorato alla Sanità della Regione Basilicata in merito al rispetto dell'accordo per la spartizione dei posti di lavoro, dice a Garramone A.: *"...Che quelli mi hanno fatto la domanda: E' vero che sono venute tre unità a noi.."*;

conversazione n. 2443 del 26.11.2001, in cui Garramone A., temendo l'ingerenza di società del Nord Italia nelle gare di appalto indette dagli enti pubblici della Basilicata, riferisce a Nardoza Angelo: *"...Non vorrei che arrivino dal Nord e ci colonizzino...Presidente allora io resto a vostra disposizione, quando mi chiamerete .."*

SSSS

Passando all'esame delle posizioni soggettive, va detto che il P.M. ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sancite dalle lettere a) e c) dell'art. 274 c.p.p., indicate indifferentemente per tutte le persone indicate nella richiesta di misura cautelare; in realtà, ritiene questo GIP che la posizione dei vari indagati debba essere in qualche modo distinta, non potendosi accedere in modo acritico alle considerazioni espresse dall'organo accusatorio (per altro verso condivisibili in gran parte).

Innanzitutto, è verosimile ipotizzare che l'attività corruttiva dei suddetti indagati sia ancora viva e, comunque, sono stati acquisiti numerosi elementi per ritenere altamente probabile la reiterazione delle condotte criminose loro ascritte.

Invero, il *modus operandi* non solo dei titolari della ditta "ZENNE" ma anche di altre imprese operanti nel settore degli appalti pubblici delle pulizie (v. anche analoghi episodi relativi agli appalti ancora oggetto di approfondimenti investigativi, indicati e documentati da pag. 831 a pag. 930 della richiesta), risulta essere quello della promessa di assunzione dei lavoratori segnalati, creando un canale privilegiato con il funzionario amministrativo responsabile della decisione e con il referente politico di quest'ultimo, il più delle volte mediante l'acquisizione anticipata e riservata di notizie relative al bando ed alle modalità per ottenere l'aggiudicazione; spesso, inoltre, nelle conversazioni si fa riferimento anche ad altri affari di interesse per l'impresa, lasciando prefigurare una *proiezione della pratica corruttiva al di là dell'ambito specifico del singolo appalto*.

Più in generale, le modalità dei fatti accertati evidenziano, anche ad opera degli indagati chiamati a ricoprire cariche pubbliche, procedure operative (naturalmente